

Pena di morte e grazia sovrana nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848)

Francesca Brunet
Matrikelnummer: 0719182

DISSERTATION

eingereicht im Rahmen des
Internationalen Graduiertenkollegs
„Politische Kommunikation von der Antike bis ins 20. Jahrhundert“

Doktoratsstudium der Philosophie
Dissertationsgebiet: Geschichte

an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie

und an der Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofia

Erste Betreuerin: o. Univ.-Prof. Dr. Brigitte Mazohl
Zweiter Betreuer: Prof. Marco Bellabarba

Innsbruck, Oktober 2013

INDICE

| | |
|--|--------|
| Abbreviazioni | p. 1 |
| INTRODUZIONE | p. 3 |
| PRIMA PARTE: NORMA | p. 17 |
| Capitolo 1. | |
| Condanne capitali e concessioni di grazia: un profilo normativo, processuale, istituzionale | p. 19 |
| 1. La sistemazione normativa della pena capitale e della grazia nel codice penale del 1803 | p. 20 |
| 2. Il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia. Note istituzionali | p. 26 |
| 3. Iter procedurale di una sentenza capitale | p. 42 |
| 4. Pubblicazione della condanna ed esecuzione della pena: un caso vicentino | p. 55 |
| SECONDA PARTE: TEORIA | p. 65 |
| Capitolo 2. | |
| La comunicazione giuridica della grazia e della pena di morte | p. 67 |
| 1. Introduzione | p. 68 |
| 2. Produzione, traduzione e circolazione di opere giuridiche nel Regno Lombardo-Veneto | p. 69 |
| 3. Le giustificazioni della pena di morte | p. 82 |
| 4. La sistemazione concettuale della grazia | p. 90 |
| 5. Illecite promesse di mitigazione | p. 96 |
| TERZA PARTE: PRASSI | p. 103 |
| Capitolo 3. | |
| Condanne capitali e grazie nei processi per delitti comuni | p. 105 |
| 1. Introduzione. Il contesto territoriale e criminale | p. 106 |
| 2. Subire la pena «ad altrui esempio»: la funzione pubblica delle esecuzioni capitali | p. 116 |
| 3. Un «problema da sciogliere». La grazia come strumento riequilibratore della gerarchia giudiziaria: sui delitti di uccisione ed omicidio | p. 120 |

| | |
|---|--------|
| 4. La grazia come sistematico correttivo del codice: sulla falsificazione delle carte di pubblico credito | p. 123 |
| 5. I falsificatori di Milano | p. 124 |
| 6. Suppliche e mitigazioni: la comunicazione mediata tra supplicante e sovrano | p. 127 |
| 7. La causa attenuante degli «stimoli più patetici: onore, amore, gelosia, interesse» | p. 132 |
| 8. Le donne nel processo: il genere degli imputati e delle vittime nelle considerazioni del Senato | p. 134 |
| 9. Il ruolo della grazia nel rapporto tra disordini mentali e imputabilità | p. 141 |
| 10. «Un anima nera come la fuligine»: per un ritratto del criminale irriducibile | p. 145 |
| 11. Conclusioni | p. 153 |

Capitolo 4.

Condanne capitali e grazie nei processi per alto tradimento p. 155

| | |
|---|--------|
| 1. Premessa. Un'opinione «trop propagée en Italie»: su un articolo del «Constitutionnel» e le preoccupazioni di Vienna e di Milano | p. 156 |
| 2. Il delitto politico nel Lombardo-Veneto del <i>Vormärz</i> : osservazioni legislative, giuridiche e giudiziarie | p. 158 |
| 2. 1. <i>Per una definizione di alto tradimento</i> | p. 158 |
| 2. 2. <i>Il movimento settario clandestino nel Lombardo-Veneto: consistenza quantitativa delle sentenze capitali e delle grazie</i> | p. 161 |
| 2. 3. <i>Profilo giudiziario e centralità della grazia</i> | p. 171 |
| 2. 4. <i>Gli organi inquirenti e giudicanti</i> | p. 176 |
| 2. 5. <i>Omogeneità del trattamento giudiziario delle sette</i> | p. 180 |
| 2. 6. <i>Una prospettiva comparativa</i> | p. 183 |
| 3. L'ombra lunga dell'«epoca infausta della Francese Rivoluzione»: il rigore dei primi processi, opinione pubblica e grazia | p. 186 |
| 4. Giovani e inesperti | p. 197 |
| 5. La comunicazione pubblica delle sentenze e il ruolo delle gazzette | p. 202 |
| 6. Le sentenze contro gli aderenti alla Giovine Italia e la prima amnistia generale | p. 216 |
| 7. La «sovrumana virtù» che «pone in oblio il passato»: l'amnistia del 1838 | p. 220 |
| 8. Conclusioni. L'arte politica di «saper combinare rigore e clemenza» | p. 226 |

Capitolo 5.

Il giudizio statario p. 229

| | |
|---|--------|
| 1. Introduzione, ovvero: problemi di coerenza, fratture e continuità | p. 230 |
| 2. Normativa, applicazioni, competenze e termini | p. 233 |
| 3. I protocolli di consiglio del Senato Lombardo-Veneto: una premessa sulle fonti | p. 240 |
| 4. Il giudizio statario in Lombardia | p. 244 |
| 5. Un errore giudiziario a Botticino | p. 254 |
| 6. Ulteriori interventi di dissenso | p. 262 |
| 7. Conclusioni | p. 268 |

| | |
|------------------------------|--------|
| ALCUNE RIFLESSIONI A MARGINE | p. 271 |
|------------------------------|--------|

Fonti e bibliografia

| | |
|--|--------|
| 1. Archivi, fondi e serie archivistiche | p. 275 |
| 2. Raccolte legislative | p. 275 |
| 3. Altre fonti normative e codicistiche | p. 276 |
| 4. <i>Schematismen</i> , almanacchi e manuali | p. 278 |
| 5. Periodici e quotidiani coevi | p. 279 |
| 6. Testi giuridici e statistici, saggi e commentari al codice penale | p. 279 |
| 7. Memorie, cronache e pamphlet coevi, carteggi editi, letteratura d'occasione | p. 281 |
| 8. Bibliografia | p. 285 |
| | p. 286 |

ABBREVIAZIONI

Avvertenza: per le abbreviazioni di archivi, fondi e serie archivistiche, delle fonti normative a stampa e degli *Schematismen* si rimanda alla sezione *Fonti e bibliografia*.

art./artt.: articolo/articoli

b./bb.: busta/buste

Bd.: Band

Cp: Codice penale

ed.: edizione

fasc./fasc.: fascicolo/fascicoli

Fasz.: Faszikel

K: Karton

Ms.: manoscritto

Pz./Pzz.: pezza/pezze

s. d.: senza data

s. t.: senza titolo

s. v.: *sub vocis*

sr.: Sovrana risoluzione

Trad. it.: traduzione italiana

vol./voll.: volume/volumi

INTRODUZIONE

1.

Riferendosi ai processi contro la Carboneria bresciana dei primi anni Venti del XIX secolo – ma l’osservazione può senz’altro estendersi a qualsiasi attività giudiziaria di uno Stato – lo storico del diritto Aldo Andrea Cassi rileva come tali procedimenti penali e le sentenze ad essi conseguenti costituissero «lo strumento di applicazione della norma nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico [...]; essi rappresentano il *trait d’union*, o viceversa lo iato, che unisce, o separa, la norma codificata e la sua applicazione nella effettualità della vita giuridica»¹.

Entro la cornice tematica e teorica del dottorato internazionale «Comunicazione politica dall’antichità al XX secolo», la mia attenzione, nell’ambito di un più ampio interesse per lo studio delle province italiane dell’impero austriaco nel corso del *Vormärz*², si è rivolta verso un punto di osservazione peculiare e per certi versi privilegiato di questo *trait d’union* – o, appunto, iato – tra norma e prassi, teoria giuridica e applicazione del diritto, ma anche tra Stato e società: vale a dire, quella “strana creatura” dalla natura sfuggente, a metà strada tra diritto e politica, che è il potere di grazia.

Alcune considerazioni preliminari hanno fin dal principio orientato e stimolato la ricerca. Innanzitutto, lo *jus aggratiandi* andava collocato all’interno di una sorta di “campo di tensione”: la potestà di clemenza, in linea teorica, poteva essere arbitrariamente esercitata dall’imperatore, in nome della sua posizione istituzionale che lo riconosceva titolare di tutte le

¹ A. A. Cassi, *Negare l’evidenza e aver salva la vita. Codice penale e tribunali speciali nei processi contro la Carboneria bresciana*, in *L’ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa. Atti del convegno internazionale, Pavia 11-12 ottobre 2002*, a cura di P. Caroni, E. Dezza, Padova, Cedam, 2006, pp. 317-337: 321.

² Uso questa categoria, mutuata dalla storiografia di lingua tedesca, includendo l’intero periodo 1815-1848, nonostante la specificazione di Hans Heiss e Thomas Götz secondo i quali, più esattamente, per *Vormärz* – metafora temporale evocante il sotterraneo emergere di un risveglio nazionale e borghese – dovrebbe intendersi il “lungo decennio” che precede il 1848 (dal 1830), mentre il periodo antecedente (1815-1829), segnato dal tentativo dei governi europei di instaurare nel continente un ordine stabile nella politica interna ed estera, andrebbe compreso entro concetto di *Restauration* (H. Heiss, T. Götz, *Am Rand der Revolution, Tirol 1848/49*, Wien-Bozen, Folio Verlag, 1998, pp. 13-14). La periodizzazione della categoria di *Restauration* è così definita già da Walter Maturi, *Restauration*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, vol. XXIX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1936, pp. 126-127. Per una panoramica storiografica sul tema si rimanda a R. Pozzi, *Restauration*, in *Storia d’Europa* vol. II, a cura di B. Bongiovanni, G. C. Jocteau, N. Tranfaglia, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 897-912.

funzioni pubbliche dello Stato, quindi conseguentemente abilitato ad intervenire con atti generali o particolari nell'esercizio di esse³; un retaggio, questo, della giustizia di antico regime che si inseriva nel solco di una tradizionale concezione del perdono e, in generale, della risoluzione dei conflitti, fortemente caratterizzata da implicazioni religiose⁴. Allo stesso tempo, tale prerogativa sovrana era tuttavia normata dal codice penale e, come ha rivelato la prassi desumibile dalle fonti giudiziarie, implicitamente ben delimitata. Questo dualismo riflette la natura stessa dell'impero, contemporaneamente monarchia assoluta (quantomeno sul piano teorico, essendo l'assolutismo austriaco effettivamente segnato da una certa problematicità⁵) e Stato di diritto poiché dotato di un organico sistema codicistico⁶.

Secondariamente, l'esercizio della grazia andava posto in relazione "biunivoca" con la specificità sociale, politica, istituzionale e giuridica del contesto in cui esso trovava applicazione. Le politiche e le strategie di repressione, punizione e clemenza rispecchiano infatti le modalità attraverso le quali il potere comunica con la società⁷, ma informano anche su come la società comunichi con il potere: una premessa teorica e metodologica che rimanda all'approccio di Mario Sbriccoli, secondo il quale il diritto penale, riflettendo determinati "segni" del contesto sociale e politico in cui viene esercitato, è allo stesso tempo da esso condizionato⁸.

Quello che intendevo verificare era insomma la natura del diritto di grazia in un periodo di transizione, per certi versi a cavaliere tra antico e nuovo regime; individuando le tracce tradizionali o, al contrario, la configurazione moderna che caratterizzavano l'istituto della grazia nella sua collocazione giuridica e nel suo uso politico.

La mia attenzione era quindi dapprima orientata verso ciò che può essere riassunto nelle seguenti questioni: in che modo e con quali eventuali frizioni la grazia si inseriva all'interno di una procedura penale di tipo inquisitorio, e come si coniugava tale arbitrario

³ G. Zagrebelsky, *Grazia. Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 757-771: 757.

⁴ Su questo tema si veda O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007 e A. Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008, soprattutto pp. 81-131.

⁵ B. Mazohl-Wallnig, *Ordinamento centrale e amministrazioni locali: burocrazia austriaca nella tensione tra interessi statali e interessi locali. La provincia di Verona 1848-1859*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di Conegliano organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia-Austria, 20-23 settembre 1979*, Conegliano, Comune di Conegliano, 1981, pp. 27-37: 28.

⁶ Cfr. C. Ghisalberti, *Giustizia e ordinamento giuridico*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca*, pp. 139-152, e Id., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 212-215.

⁷ Si veda a questo proposito l'analisi di M. R. Damaška, *The faces of justice and state authority. A comparative approach to the legal process*, New Haven, Yale University, 1986 [Trad. it.: *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991].

⁸ M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 127-148: 142.

provvedimento con la rigidità del codice penale in materia di comminazione delle pene; quali erano i suoi significati e i suoi scopi politici, giuridici e sociali; in che misura la gerarchia giudiziaria veniva attenuata dall'intervento del sovrano e in che misura ne era invece mediatrice; quale ruolo giocavano le contingenze politiche e sociali delle province lombarde e venete all'interno del processo di concessione della grazia; come veniva giustificato, sul piano dell'elaborazione dottrinale, il suo esercizio e come si intersecava tale prospettiva teorica con la prassi; con quale linguaggio e attraverso quali mezzi venivano, infine, comunicate le sentenze e i provvedimenti di clemenza, il momento più marcatamente pubblico, «trasparente» del procedimento penale, in contrasto con l'«opacità» della segretezza istruttoria⁹.

Nella necessità di circoscrivere il campo di indagine all'interno di una mole corposa di materiale, la ricerca si è specialmente rivolta ad un peculiare tipo di grazia, ossia quella atta a commutare le pene di morte in pene detentive.

Le ragioni di questa scelta sono molteplici. Innanzitutto, i processi penali conclusi con una condanna capitale richiedevano – lo si vedrà nel dettaglio nel primo capitolo – il vaglio ed il giudizio di tutte e tre le istanze attraverso le quali si strutturava l'amministrazione giudiziaria austriaca, percorrendone quindi l'intera piramide gerarchica: conseguentemente, questi casi mettono più che mai in luce l'iter processuale stesso ed i rapporti di forza intercorrenti tra i diversi gradi della magistratura del Regno Lombardo-Veneto.

In secondo luogo, le grazie concesse ai condannati a morte seguivano una procedura particolare, che vale la pena di anticipare: erano i tribunali stessi che si facevano carico, per legge, dell'eventuale proposta di commutazione graziosa delle pene capitali (diversamente da quanto avveniva per altre forme di grazia che pur sono state prese in considerazione, come le amnistie, concesse su iniziativa del sovrano, o le riduzioni delle pene detentive, richieste per mezzo di suppliche dal condannato o da chi per lui). Le sentenze capitali venivano infatti inviate *ex officio* e prima della loro pubblicazione, unitamente al parere della terza istanza giudiziaria, all'imperatore, il quale aveva appunto il diritto di confermarle o commutarle in una pena detentiva. Dal processo di richiesta di grazia era quindi totalmente escluso il condannato, che rimaneva all'oscuro del proprio destino sino alla pubblicazione, a quel punto inderogabile, della sentenza. Questo automatismo permetteva quindi ai tribunali e,

⁹ L'efficace metafora visiva dell'opacità del procedimento penale – in contrasto con la trasparenza dell'esecuzione della sentenza e della sua lettura – è proposta da G. Baronti, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce, Argo, 2000.

specialmente, alla terza istanza, di utilizzare la proposta di grazia come strumento correttivo per mitigare una sentenza capitale nel momento stesso in cui la si irrogava; di regolare, in altri termini, l'esercizio della pena di morte. Ed è proprio su questa funzione "regolatrice" dei provvedimenti di clemenza che si è concentrato il mio interesse.

Le pene capitali, infine, coinvolgevano immediatamente l'aspetto pubblico del diritto penale, poiché solo esse venivano pubblicamente eseguite; ciò di cui dovevano necessariamente tenere conto anche i tribunali, allorché condannavano a morte proponendo, o sconsigliando, la grazia. La documentazione relativa ai processi capitali (relazioni, verbali, notificazioni, articoli) ha quindi permesso di mettere a fuoco un aspetto della ricerca che mi stava particolarmente a cuore, vale a dire il rapporto – non sempre risolto in una sintesi coerente – tra la segretezza da "antico regime" del diritto penale e la "moderna" necessità della sua comunicazione.

Da questo argomento specifico, la ricerca si è inevitabilmente estesa ad una serie di ulteriori aspetti contestuali. Quello che era l'oggetto di studio è diventato pure chiave di lettura, strumento di analisi e interpretazione; terreno sul quale, in qualche modo, mettere alla prova alcuni nodi fondamentali del diritto e della politica austriaca nel Lombardo-Veneto. Il discorso giuridico e normativo su una materia delicata quale la pena di morte, la sua effettiva prassi e la possibilità di correggerla attraverso i provvedimenti di clemenza, ad esempio, hanno aperto il discorso alla più ampia questione del rapporto tra giudice e norma codificata; un rapporto di apparente sudditanza del primo rispetto alla seconda, le cui sfumature vengono evidenziate molto chiaramente dai processi che si concludono con una sentenza capitale. L'analisi della pena di morte nel suo utilizzo ordinario e straordinario ha coinvolto necessariamente il problema della gestione della criminalità e dei mezzi punitivi e repressivi più adeguati per arginarla, nonché le modalità con cui la classe giudiziaria interpretava e comunicava, nei suoi rapporti all'imperatore, le instabilità sociali e politiche delle province lombarde e venete. Allo stesso tempo, lo studio degli organi giudiziari coinvolti nel processo di concessione di grazia ha reso opportuno da una parte analizzare la composizione linguistica e territoriale dei tribunali stessi; dall'altra ricostruire i rapporti verticali ed orizzontali tra i tribunali locali e i dicasteri centrali viennesi. L'indagine sulla sistemazione giuridica e concettuale della grazia e della pena di morte – ossia il modo in cui questi temi venivano trattati e giustificati nei commentari al codice e nelle opere giuridiche – ha suggerito di studiare, più ampiamente, l'ambito della circolazione delle riviste e dei trattati giuridici, della loro produzione o traduzione dal tedesco, nel Regno Lombardo-Veneto. O ancora, le

motivazioni che stanno alla base delle commutazioni delle sentenze capitali non possono essere comprese senza affrontare il problematico e controverso rapporto tra le autorità politiche e giudiziarie ed il pubblico. Se un aspetto importante della clemenza sovrana è lo sbilanciamento della relazione in essa generata – che, secondo Karl Härter, si articola tra due soggetti diseguali nel quale «il più forte accorda la grazia a chi gli si assoggetta»¹⁰ – l'impressione suscitata, già di primo acchito, dall'analisi delle fonti è stata che il processo messo in atto dalla grazia, quantomeno nel contesto da me preso in considerazione, fosse ben più ampio e complesso, e travalicasse il rapporto verticale sovrano-suddito, dando origine ad una sorta di comunicazione circolare coinvolgente anche, in modo maggiore o minore e più o meno diretto, la gerarchia giudiziaria, la contestuale cultura giuridica, e quel soggetto emergente ma ancor “disorganico” che sembra implicitamente orientare molte delle scelte politiche dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto: l'opinione pubblica.

2.

Onde chiarire i vari aspetti sopra accennati, la ricerca si è articolata su tre piani, ossia quello della norma e delle istituzioni giudiziarie, quello dell'elaborazione giuridica e quello della prassi processuale. Il risultato di questa triplice attenzione si è estrinsecato in un'elaborazione “tripartita” nelle sezioni norma, teoria e prassi. La tripartizione si è posta come funzionale ad una chiarezza espositiva, mentre il rischio di un'eccessiva schematicità è stato, ci si augura, scongiurato mantenendo un occhio sempre attento alle intersezioni o, al contrario, alle fratture tra i vari piani; per usare una metafora “faustiana” di Giovanni Chiodi, tra «prologo in cielo» – cioè l'ambito della norma e della teoria giuridica – e «discesa sulla terra»¹¹, ossia l'applicazione pratica del codice.

Tali intrecci sono stati messi in risalto anche grazie a figure ricorrenti nelle quali mi sono imbattuta sovente, man mano che la ricerca andava a dispiegarsi: tra queste spiccano i giudici trentini Antonio Salvotti – il celebre inquisitore dei processi contro i carbonari dei primi anni Venti, poi a lungo consigliere del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, tribunale di terza istanza del Regno –, ed Antonio Mazzetti, vero e proprio protagonista dell'amministrazione giudiziaria nelle province italiane dell'impero fino alla sua morte nel 1841: dapprima consigliere del Senato, dal momento stesso della sua istituzione –

¹⁰ K. Härter, *Grazia ed equità nella dialettica tra sovranità, diritto e giustizia dal tardo medioevo all'età moderna*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di K. Härter, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 43-70: 46-47.

¹¹ G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di Id., C. Povoletto, Verona, Cierre, 2007, pp. 7-59: 7, 19.

entro il quale svolse, per altro, il ruolo di relatore per i processi politici e di ispettore, negli anni 1822-1823, delle preture e delle prime istanze lombarde – poi presidente del Tribunale civile di Milano, quindi del Tribunale d'appello lombardo.

Sono nomi che ritornano frequentemente nelle pagine che seguono. Da una parte vediamo Mazzetti discutere le responsabilità dei rei di alto tradimento ed avanzare contestuali considerazioni sul quadro storico-politico italiano ed europeo; dall'altra intuimo il centrale ruolo giuridico giocato da questi nei primi anni di istituzione e quindi di “rodaggio” del Senato, allorché, nelle relazioni sui processi per delitti comuni, contribuisce a chiarire e definire questioni fondamentali all'interno della procedura processuale (il valore delle prove e della confessione, i limiti della legittima difesa, l'uso della grazia). Sono poi Mazzetti e Salvotti, assieme al conterraneo giudice Paride Zajotti, gli autori degli articoli, pubblicati nelle gazzette del Regno, che notificano al pubblico lombardo-veneto gli esiti dei grandi processi politici. Apparterranno ancora ai due giudici trentini le biblioteche-campione che ho analizzato per dedurre la circolazione delle opere giuridiche nel Lombardo-Veneto, come di Mazzetti è il consistente carteggio – del quale questo lavoro si è ampiamente servito – attraverso cui egli ricavava dai suoi corrispondenti (specialmente, anch'essi, magistrati trentini) informazioni sulla conduzione dei processi per alto tradimento, ma anche sull'acrimonia dei magistrati lombardi nei confronti dei colleghi tirolesi, sulle nomine e le promozioni. E se Salvotti è noto quale inquisitore dei carbonari, le sue tracce nelle vesti di consigliere del Senato (relazioni, correlazioni, interventi nelle discussioni) sono decine, centinaia. Egli, ad esempio, è l'autore della lunga e dettagliata relazione presentata in Senato quasi quindici anni dopo la conclusione dei processi politici di cui era stato inquirente, sullo stato della giustizia e della criminalità nel Lombardo-Veneto, della quale si riportano ampi stralci nel terzo e nel quinto capitolo di questo lavoro; sue e di Mazzetti, infine, come di altri consiglieri del Senato, sono le considerazioni sulle cause attenuanti o aggravanti nella valutazione dei delitti comuni puniti con la morte, citate in vari punti delle pagine seguenti, da cui si deducono le interpretazioni delle autorità giudiziarie relative al contesto sociale ed ai rapporti famigliari dei condannati, soprattutto provenienti delle campagne venete e lombarde. I diversi piani su cui Mazzetti e Salvotti operarono – sia qui detto di passaggio – potrebbero, a mio avviso, illuminare le figure dei due giudici anche al di fuori dell'attività strettamente legata ai processi per alto tradimento, in base alla quale la storiografia sul Risorgimento le ha generalmente valutate (talvolta deducendone “verdetti” accusatori o al contrario riabilitanti). Il giudizio potrebbe essere corretto, o comunque integrato e bilanciato con lo studio delle numerosissime fonti su quell'attività giudiziaria non politica che rappresenta, del resto, la

parte di gran lunga più consistente e per certi versi più significativa (sul piano dell'incidenza sociale, della gestione della criminalità, del consolidamento di una prassi giudiziaria) del loro lavoro. L'opinione di Mazzetti sui pericoli dell'educazione, riportata nel quarto capitolo, o le proposte di Salvotti per porre un freno all'altissima frequenza di fenomeni criminali in Lombardia, contenute nella sopra menzionata relazione, denunciano probabilmente nel modo più luminoso la prospettiva e l'orizzonte politico dei loro autori; che era, del resto, quello di un'intera classe dirigente.

Più in generale, nel testo tornano sovente i nomi dei consiglieri aulici che componevano il Senato Lombardo-Veneto (i presidenti von Plenciz, von Eschenburg e Degli Orefici; i consiglieri Maffei, Salvioli, Benoni, ecc.). Lo studio delle fonti giudiziarie, attraverso le quali è stata ricostruita la prassi del meccanismo di concessione dei provvedimenti graziosi, ha imposto una rivalutazione della centralità che in questo processo decisionale era stata assegnata, in un primo momento, alla figura del sovrano; filo conduttore di tutta la ricerca, origine dei rivoli narrativi e fonte privilegiata, è infatti il Senato, suprema magistratura del Regno Lombardo-Veneto. È quest'ultimo il principale soggetto politico e giudiziario al quale ho rivolto l'attenzione: un soggetto, si avrà modo di notare nei vari capitoli, dotato di più interlocutori, parlante diversi linguaggi, al centro di una rete comunicativa, all'incrocio di più sfere pubbliche, al vertice di un apparato giudiziario certo subordinato a Vienna, ma dotato di una certa indipendenza.

L'arco temporale che circoscrive la ricerca (1816-1848) riflette, in parte, anche l'evoluzione stessa del Senato Lombardo-Veneto. Il limite cronologico inferiore corrisponde all'anno in cui non solo venne attivato nelle province lombarde il codice penale (in gennaio; in quelle venete esso era in vigore già dal luglio 1815), ma pure istituito, a Verona, il Senato italiano (agosto); a poco più di un anno, quindi, dacché la Sovrana Patente 7 aprile 1815 aveva sancito la fondazione ufficiale, attraverso un «atto di nuova creazione giuridica»¹², del Regno Lombardo-Veneto, un organismo politico piuttosto problematico sul piano della legittimità¹³. Il 1848 è, naturalmente, un anno di cesura anche dal punto di vista giuridico-istituzionale; da

¹² B. Mazohl-Wallnig, *Il Regno Lombardo-Veneto "provincia" dell'Impero austriaco*, in *Il rapporto centro-periferia negli stati preunitari e nell'Italia unificata. Atti del LIX congresso di storia del Risorgimento italiano, L'Aquila-Teramo, 28-31 ottobre 1998*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2000, pp. 95-111: 98.

¹³ Come osserva ancora B. Mazohl-Wallnig, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, Mainz, von Zabern, 1993, pp. 311-313 e *L'Austria e Venezia*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 3-20: 13, la stessa locuzione "Regno Lombardo-Veneto" non sarebbe altro, in ogni sua componente, che un'elaborazione politica, una «konstitutive Erfindung»: il termine *Regno* era infatti volto ad assicurare una legittimità di antica tradizione già utilizzata da Napoleone con la creazione del Regno Italico; *Lombardo-Veneto* può essere interpretato quale espediente linguistico mirato ad assimilare e parificare formalmente le due province.

quel momento il Regno Lombardo-Veneto, come l'intera monarchia asburgica, subì una profonda trasformazione rispetto all'ordinamento improntato trent'anni prima, nella direzione di un progressivo accentramento e, conseguentemente, della perdita di quei margini di parziale autonomia dai dicasteri centrali di cui aveva goduto l'amministrazione politica ma soprattutto giudiziaria delle province lombarde e venete nel corso del *Vormärz*¹⁴; ed uno degli effetti di tale trasformazione fu, significativamente, proprio la soppressione del Senato italiano (1851). Nei primi anni Cinquanta vennero pure riformati i codici penali, non più uniti in un codice "universale" comprendente tanto le norme sostanziali che quelle di procedura, com'era il testo franceschino del 1803, ma scissi in un codice sostanziale (1852), e in un regolamento procedurale (1853, attivato nel Lombardo-Veneto nel 1855).

3.

Il principale corpus documentario utilizzato per la ricostruzione della "politica della grazia" e delle condanne capitali nel Regno consiste, appunto, nel fondo del Senato Lombardo-Veneto, conservato presso l'Archivio di Stato di Milano. Esso raccoglie, anzitutto, gli "Atti del Senato" del periodo veronese, oltre a qualche documento precedente (1815-1851)¹⁵, strutturati in diverse serie.

La serie "Affari criminali" (1819-1851), non completa ma ad ogni modo molto ricca, contiene i fascicoli del Senato relativi ai processi per reati comuni di sua competenza, tra i quali, appunto, quelli conclusi con una condanna capitale comminata in seconda istanza, a conferma o revisione della condanna di prima istanza¹⁶.

La serie "Affari politici" (1821-1851) – così denominata da Alfredo Grandi, l'archivista che ha ordinato il fondo – comprende gli atti prodotti dal Senato sui processi per alto tradimento¹⁷. Questi ultimi furono archivisticamente separati dai processi per delitti comuni già in origine: la discriminante oggettiva in base alla quale il materiale giudiziario è stato così suddiviso consiste, verosimilmente, sia nella tipologia del reato, sia nella natura degli organi giudiziari

¹⁴ N. Raponi, *Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'Unità. Il programma dei moderati*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 25.

¹⁵ Per ricostruire le vicende archivistiche del fondo del Senato Lombardo-Veneto (utili per capire più dettagliatamente la sua struttura e i motivi delle sue lacune) si vedano specialmente A. Grandi, *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto (1815-1851)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976, e U. Cova, *La Oberste Justizstelle. Organizzazione e vicende di un ufficio giudiziario centrale austriaco e del suo archivio*, «Rassegna degli archivi di Stato», XLII (1982), 1, pp. 96-110.

¹⁶ Il fascicolo si compone solitamente della sentenza, la relazione e la correlazione del processo, talvolta integrate da atti prodotti dopo la chiusura di esso (si tratta, soprattutto, di suppliche del condannato per ulteriori riduzioni di pena, sovrane risoluzioni e relazioni del Senato ad esse conseguenti).

¹⁷ Il materiale ivi conservato è della stessa natura di quello sopra descritto per gli affari criminali, anche se spesso vi si trovano pure le relazioni e le correlazioni del Tribunale d'appello, nonché le copie dei protocolli di consiglio sia del Senato Lombardo-Veneto che dell'appello.

competenti, come verrà specificato nel quarto capitolo. L'originaria distinzione archivistica è un particolare "tecnico" di non secondaria importanza, che deve far riflettere chi si accosti a queste fonti: le cause di tale separatezza segnalano una categorizzazione che è non solo giuridica, ma anche concettuale.

Un'ulteriore importante serie è costituita dai "Protocolli di consiglio" – ovvero i verbali, pressoché completi (le lacune sono molto circoscritte), delle sessioni del Senato, raccolti in centinaia di volumi dapprima semestrali, poi quadrimestrali, trimestrali e infine bimestrali. Cronologicamente la serie inizia con le sessioni di fine agosto 1815 (quando il Senato italiano era ancora a Vienna, dove rimase fino al giugno del 1816, per poi essere trasferito a Verona) e termina con quelle dell'estate del 1851¹⁸. Le lacune della serie "Affari criminali" sono quindi colmabili grazie ai protocolli di consiglio; la ricerca all'interno di essi è stata supportata dal voluminoso indice compilato da Alfredo Grandi¹⁹, nel quale l'archivista ha segnalato attraverso registi, trascrizioni o anche semplici indicazioni di documenti ciò che, a suo avviso, può essere annoverato di interesse politico. Tale criterio, così enunciato, già in sé dichiara i limiti dello strumento, il quale rappresenta, tuttavia, l'unica bussola che permette al ricercatore di orientarsi all'interno di un'enorme quantità di materiale su cui è stato possibile condurre uno spoglio solo parziale; un'analisi integrale e minuziosa di migliaia di verbali raccolti in circa duecento volumi sarebbe stata un'operazione sproporzionata alle mie sole forze.

Una seconda sezione dell'archivio del Senato comprende gli "Atti presidenziali" (1817-1851), ossia la corrispondenza dei presidenti della suprema magistratura lombardo-veneta (carteggi con altri dicasteri, con i Governi di Milano e Venezia o con i presidenti dei tribunali sottoposti all'autorità del Senato; sovrane risoluzioni riservate, che non sempre venivano discusse in sessione e quindi riportate nei protocolli di consiglio, ecc.)²⁰.

¹⁸ Dai protocolli si deduce che, in ogni sessione, il Senato si occupava di più casi; talvolta, pur raramente, lo stesso caso veniva trattato in più di una sessione. Il consigliere relatore, cui era affidata la causa, aveva il compito di esporla agli altri senatori i quali, dopo aver eventualmente partecipato alla discussione, votavano infine un *conchiuso* (una conclusione, una deliberazione). Visivamente, le carte dei protocolli sono divise verticalmente a metà: nella colonna sinistra sono esposte le premesse di un caso (gli estratti della sentenza di un processo criminale da discutere, di una relazione del Tribunale d'appello da commentare, di un rescritto sovrano o di una nota della Cancelleria aulica, dell'*Oberste Justizstelle* o di qualche altro dicastero alla quale il Senato era chiamato a rispondere, ecc.); la colonna destra riporta le osservazioni del relatore, la discussione e il conchiuso. L'esatta struttura del protocollo, che doveva registrare «tutto quello che viene riferito in consiglio a voce o in iscritto», è descritta nella *Istruzione generale sul modo di procedere presso i Giudizi Criminali della Galizia*, tradotta ed imposta nel 1818 anche ai tribunali di prima istanza del Regno Lombardo-Veneto (CLV 1818, parte I, pp. 367-438; sui protocolli di consiglio si veda il capitolo VI, pp. 395-398).

¹⁹ Grandi, *Processi politici*.

²⁰ Va specificato che le tre serie della sezione "Atti del Senato" e la sezione "Atti presidenziali", pur dotate di intitolazione autonoma, hanno numerazione continua. Conseguentemente, nelle citazioni – come si avrà già avuto modo di notare – non viene mai specificata la serie, ma solo il fondo e il numero di busta.

La ricerca si è quindi estesa ad ulteriori nuclei archivistici. Da una parte è stato seguito, a ritroso, il percorso gerarchico di alcuni fascicoli processuali. Se purtroppo le fonti dei due Tribunali d'appello del Regno Lombardo-Veneto (milanese e veneziano) non possono essere prese in considerazione – le prime scomparse dall'Archivio di Stato di Milano durante il bombardamento della città nel 1943²¹, le seconde depositate presso la succursale dell'isola della Giudecca dell'Archivio di Stato di Venezia, inaccessibile ormai da molti anni –, in alcuni casi sono invece recuperabili i fascicoli istruiti dai tribunali provinciali di prima istanza²². Dall'altra, si sono rintracciati i temi qui trattati nelle carte prodotte dagli interlocutori, diretti o indiretti, del Senato, come la presidenza del Governo lombardo (presso l'Archivio di Stato di Milano) o i dicasteri aulici viennesi: la *Staatskanzlei*, l'*Oberste Justizstelle*²³, la *Hofkanzlei* (presso l'Österreichisches Staatsarchiv di Vienna) sui quali si riferirà nelle prossime pagine.

Tra il Senato Lombardo-Veneto e l'imperatore vi era, teoricamente, una comunicazione diretta. In base alla costituzione che ne regolava la composizione e il disbrigo delle attività²⁴, il Senato era infatti tenuto a presentare immediatamente all'imperatore le sue relazioni (§XV), così come, mensilmente, i protocolli di consiglio (§XVI)²⁵. La «prerogativa di rassegnare i suoi rapporti direttamente a Sua Maestà», oltre che di corrispondere immediatamente con i dicasteri centrali, i tribunali d'appello, i *Gubernien* ed i comandi militari, era assicurata anche dalla sr. 25 aprile 1816 con la quale veniva sancita l'istituzione del Senato Lombardo-Veneto a Verona.

Per quanto Francesco I si occupasse personalmente in modo sorprendentemente massiccio dell'ordinaria attività amministrativa dei suoi territori, e la sua firma *manu propria* sia vergata

²¹ «Notizie degli archivi di Stato», IV-VII, 1944-1947, numero unico: *I danni di guerra subiti dagli archivi italiani*, p. 17. Si confrontino questi dati anche con le notizie sullo stato dell'archivio del Senato Lombardo-Veneto a cavallo tra le due guerre mondiali, poco dopo la sua restituzione dall'Austria: G. Vittani, *Archivi resi dall'Austria all'Archivio di Stato di Milano riguardanti la storia del Risorgimento*, in *Atti dell'XI Congresso tenutosi in Milano il 17-18-19 settembre 1923*, L'Aquila, Vecchioni, 1924, pp. 100-139: 104-105.

²² Alcuni archivi di Stato lombardi e veneti conservano in modo più o meno parziale la documentazione dei tribunali provinciali operanti in periodo austriaco. Tra questi, sono stati proficuamente consultati quelli di Vicenza, Verona e Rovigo.

²³ Sul fondo della *Oberste Justizstelle* cfr. *Fonti giudiziarie e militari austriache per la storia della Venezia Giulia*, a cura di U. Cova, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989.

²⁴ La costituzione fu comunicata al Senato Lombardo-Veneto con nota del presidente dell'*Oberste Justizstelle* 17 luglio 1816 unitamente all'ordine di tradurla in italiano e stamparla (Sessione 12 agosto 1816, ASMi, SLV, b. 78, cc. 1062-1063). Una copia a stampa della stessa si trova in OeStA, AVA, OJ, LVS, K. 24, nonché edita da Grandi, *Processi politici*, pp. XVII-XXVII. Una versione manoscritta del testo, tradotto in italiano da Antonio Mazzetti, si trova appunto tra i documenti di quest'ultimo conservati presso la Biblioteca Comunale di Trento (BCT, BCT1-1480).

²⁵ I protocolli di consiglio, «per evitare ogni smarrimento», dovevano essere diretti al primo presidente dell'*Oberste Justizstelle*; il quale comunque, stando a quanto si può dedurre dagli atti esaminati e dalla stessa costituzione, pare non ricoprisse un ruolo consultivo, ma solo di mediazione materiale.

in un numero incredibilmente ampio di risoluzioni, non solo relative ai processi politici²⁶, senza dubbio doveva esistere un'istanza intermedia tra il sovrano e la documentazione quotidianamente speditagli dai vari dicasteri della monarchia. Il Gabinetto intimo dell'imperatore, verisimilmente, fungeva da officioso filtro della corrispondenza in entrata. Se vi fosse però qualche consigliere preposto specificamente agli affari giudiziari lombardo-veneti e quanto concretamente il Gabinetto intimo intervenisse nelle decisioni imperiali, non sono riuscita ad appurare: di ciò le fonti non conservano traccia alcuna, proprio per il carattere sfuggente, si potrebbe dire non "istituzionalizzato" degli organi consultivi nel *Vormärz*.

Due ulteriori fondi viennesi consultati sono i *Vertrauliche Akten* – prevalentemente costituiti dal materiale delle commissioni auliche istituite da Francesco I in tutto l'impero per gli affari di alto tradimento, originariamente facente parte del suo *Handarchiv* (l'archivio "a portata di mano")²⁷ – ed i *Kaiser Franz Akten*, ossia un insieme di atti di varia natura (relazioni, carteggi, note personali, memorandum, ecc.) raccolti personalmente dall'imperatore: un corpus documentario che secondo lo storico Walter Ziegler dimostrerebbe come Francesco «gehörte zu den damals nicht so seltenen Persönlichkeiten [...] die sich schon zu Lebzeiten gewissermaßen selbst „archivierten“»²⁸.

²⁶ La tendenza di Francesco I ad intervenire su moltissimi aspetti, anche i più secondari, del governo dei territori della monarchia, è una caratteristica che la storiografia ha in generale rilevato in tutti gli ambiti dell'amministrazione (cfr. ad esempio C. A. Macartney, *The Habsburg Empire, 1790-1918*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1968 [trad. it.: *L'Impero degli Asburgo 1790-1918*, Milano, Garzanti, 1976, p. 195]), e che si verifica pure in quello giudiziario. D'altra parte già nel 1802 il fratello dell'imperatore arciduca Carlo, in una sua accorata relazione sulla necessità di riorganizzare in modo più razionale l'amministrazione dello Stato, metteva in luce la dispersione di tempo ed energie causata da una tale conduzione degli affari. L'occuparsi personalmente di «migliaia di inezie» comportava, secondo l'arciduca, la perdita di una più proficua visione d'insieme, ciò che avrebbe provocato una serie di gravi conseguenze politiche, prima fra tutte la disaffezione dei sudditi: «Eurer Mt. verlieren bei allen väterlichen gesinnungen, bei aller rastlosen anstrengung, die liebe ihrer unterthanen, wenn tausende von allerhöchstendenselben abhilfe und entscheidung jahrelang vergebens erwarten. [...] Nur dadurch, dass in allen theilen verwaltung jene lichte ordnung der dinge, jene verkettung der geschäfte eintritt, welche eine beständige übersicht gewährt und eine eben so prompte als richtige geschäftführung verbürgt, welche euer Mt. von all den tausend kleinigkeiten befreit und musse zum überblik des ganzen, zur behandlung der grösten umfassendsten gegenstände gewährt, nur dadurch kann all diesen traurigen folgen vorgebeugt werden». Il testo della relazione 2 agosto 1802, tratta dall'OeStA, HHStA, KA, KFA, è trascritto in F. Walter, *Die österreichische Zentralverwaltung. II Abteilung: von der Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei bis zur Einrichtung der Ministerialverfassung (1749-1848)*, 5. Bd.: *Die Zeit Franz' II. (I.) und Ferdinans I. (1792-1848). Aktenstücke*, Wien, Adolf Holzhausens Nachfolger, 1956, pp. 135-139. Il brano sopra riportato è alla p. 138. L'arciduca Carlo era allora uno dei più intimi consiglieri dell'imperatore assieme agli altri fratelli Giovanni e Ranieri; i primi due caddero in disgrazia, il terzo divenne Viceré del Lombardo-Veneto. C. A. Macartney, *The Austrian Monarchy, 1792-1847*, in *The new Cambridge modern history. Vol. 9: War and peace in an age of upheaval (1793-1830)*, ed. by C. W. Crawley, Cambridge, Cambridge University Press, 1965 [trad. it.: *L'impero austriaco (1792-1847)*, in *Storia del Mondo Moderno. Vol. 9: Le guerre napoleoniche e la restaurazione (1793-1830)*, Milano, Garzanti, 1969, pp. 465-485: 470-471].

²⁷ F. von Reinöhl, *Kabinettsarchiv*, in *Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv*, hg. von L. Bittner, Bd. 2, Wien, Verlag Adolf Holzhausens Nachfolger, 1937, pp. 113-272: 142-145.

²⁸ W. Ziegler, *Franz II./I. (1792-1835). Kaiser, Dynastiechef, Landesvater*, in „*Johann und seine Brüder*“. *Neun Brüder und vier Schwestern – Habsburger zwischen Aufklärung und Romantik, Konservativismus, Liberalismus und Revolution. Beiträge der internationalen Tagung vom 4./5. Juni 2009 in Graz*, hg. von A.

Una fonte ampiamente utilizzata è poi l'estesissimo archivio personale del giudice Antonio Mazzetti, conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento, del quale mi sono servita soprattutto per la sopra citata corrispondenza del Mazzetti con gli altri giudici trentini in relazione ad argomenti quali le nomine dei senatori, le tensioni con i magistrati lombardi e veneti, i processi politici, il loro impatto sull'opinione pubblica. Nuclei più piccoli di carteggi, sempre di giudici trentini operanti nel Lombardo-Veneto, sono ora conservati anche presso altri istituti; nel corso della ricerca ho ad esempio consultato, tra le altre, le lettere di Antonio Salvotti al giudice Zaccaria Sartori presso la Fondazione Museo Storico del Trentino, o quelle del senatore Giuseppe Benoni ad Edoardo Marsili presso l'Accademia Roveretana degli Agiati. Da esse si deducono aspetti, se si vuole, più minuti ma comunque significativi dell'attività e delle difficoltà professionali dei magistrati, come quelle legate al rapporto con la lingua tedesca, argomento sul quale mi sono soffermata onde chiarire le competenze linguistiche e l'estrazione regionale dei senatori.

4.

La struttura tripartita della tesi si articola a sua volta nei seguenti nuclei. La parte normativa (primo capitolo) è dedicata alle istituzioni giudiziarie e politiche attraverso cui si dipanava, secondo il codice criminale del 1803, il processo penale in generale e, nello specifico, i procedimenti che si concludevano con una sentenza capitale, dall'istruzione del processo all'irrogazione della pena e alla sua eventuale esecuzione pubblica. La norma, si vuole sottolineare, non è quindi da intendersi avulsa dall'applicazione pratica del codice: i meccanismi delle istanze e delle revisioni, il concreto margine decisionale del Senato Lombardo-Veneto, le competenze dei dicasteri viennesi rispetto all'amministrazione giudiziaria del Regno e il ruolo dei tribunali inferiori lombardi e veneti all'interno della procedura penale, sono misurabili solo attraverso l'analisi delle centinaia di processi trattati dal Senato nel periodo qui preso in esame. Oltre a ciò, il capitolo inquadra l'importante questione della reintroduzione della pena di morte dopo l'abolizione giuseppina e le norme regolanti il diritto di grazia.

La seconda parte (secondo capitolo) è volta a definire la sistemazione concettuale della grazia e della pena capitale, nonché la "comunicazione giuridica" di tale sistemazione, all'interno del circuito di produzione e diffusione di opere giurisprudenziali nel Regno Lombardo-Veneto, anche in rapporto all'ambito tedesco; allo scopo primario di misurare il livello di

Ableitinger, M. Raffler, Graz, Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark, 2012, pp. 59-78: 72.

intersecazione tra il piano dell'elaborazione teorica e il piano della prassi giudiziaria.

La terza parte dedicata alla prassi, ovvero ai casi concreti di irrogazione delle pene di morte e di commutazione delle stesse in via di grazia, è a sua volta tripartita nei capitoli terzo, quarto e quinto. I primi due sono stati elaborati, principalmente, sulla base delle sopra citate serie archivistiche “Affari criminali” ed “Affari politici”, che hanno permesso di analizzare la frequenza delle sentenze capitali inflitte rispettivamente per delitti comuni e nei processi per alto tradimento, nonché gli orientamenti giuridici e, in senso esteso, politici, secondo i quali esse venivano confermate oppure graziate. I “Protocolli di consiglio”, utilizzati nel corso di tutta la ricerca, hanno soprattutto consentito di ricostruire, attraverso le discussioni senatorie, l'attività di un importante istituto in vigore in Lombardia accanto ai tribunali ordinari – del quale non esistono tuttavia testimonianze documentali dirette –, ossia il giudizio statario: una procedura processuale “d'eccezione”, rapida e sommaria, il cui utilizzo era consentito dal codice penale in casi di emergenza sociale.

L'articolazione di questa sezione – ossia la decisione di trattare in tre capitoli indipendenti la questione delle pena di morte e della grazia nei delitti comuni, nei casi di alto tradimento e nel processo statario – è il frutto di alcune riflessioni. È innanzitutto apparso chiaro come le strategie dell'esercizio della grazia nei processi comuni e in quelli per i delitti contro lo Stato – di cui abbiamo già riferito la significativa separazione archivistica – rispondessero a diverse esigenze politiche e sociali. Anche la questione delle misure d'eccezione, pur strettamente legata all'ordinaria amministrazione della giustizia e al più ampio problema del controllo della criminalità, ha meritato una trattazione approfondita in un capitolo autonomo.

La separatezza espositiva dei tre argomenti è stata una scelta necessaria pure alla luce di un altro importante fattore, ossia la loro reciproca indipendenza cronologica. Nella storia giudiziaria dei processi per alto tradimento si ravvisano dei momenti-chiave precisi, tra i quali ho dedicato particolare attenzione alla prima metà degli anni Venti – perché è allora che si determinò e si strutturò l'impianto giudiziario e la prassi penale che si sarebbero conservati di fatto immutati per tutto il *Vormärz* – e agli atti di pacificazione emanati nei primi anni del regno di Ferdinando I. L'esposizione del giudizio statario segue minuziosamente una discussione che dal primo biennio di attivazione e di intenso utilizzo (1816-1817), si sviluppò nel corso di tutto il *Vormärz* con punte più acute non coincidenti e non intersecabili con i momenti nodali della gestione giudiziaria del delitto politico. Ancor diversa è la narrazione dei processi comuni, nei quali gli orientamenti della giurisprudenza del Senato presentano una tale costanza negli anni da non giustificare, senza incorrere in forzature, un'esposizione cronologica, motivo per cui si è scelto di elaborare una trattazione tematica che coinvolgesse,

sincronicamente, tutti i processi esaminati.

L'elaborazione del capitolo dedicato ai delitti politici si è rivelata essere forse la più problematica: si tratta infatti di un argomento – al contrario degli altri – su cui esiste un'ampia produzione storiografica, buona parte della quale si concentra proprio sul momento processuale e soprattutto punitivo delle esperienze eversive, interpretato come uno degli aspetti fondanti del Risorgimento italiano. Se le difficoltà di uno studio “solitario”, non confortato da altre ricerche, sono evidenti, ancor più impegnativo può essere confrontarsi con argomenti studiati, con fonti frequentate; inserirsi quindi in un solco storiografico (buona parte del quale ideologicamente orientato) già esistente; scegliere, anche alla luce di esso, un proprio taglio, una propria linea interpretativa. Il mio punto di osservazione non è stato tanto il profilo più esplicitamente politico e sociale dei movimenti oggetto di inquisizione e processi (al quale comunque si farà riferimento); quello che qui interessa è la gestione giudiziaria di un delitto configurato, appunto, quale alto tradimento, inteso nei suoi rapporti con la complessiva amministrazione della giustizia nel Regno Lombardo-Veneto. Per certi versi, i processi politici esasperano – e rendono quindi più visibili allo storico che, oggi, si accinga a studiarne le dinamiche – quegli aspetti di portata più generale che mi premeva indagare: i rapporti tra le istanze giudiziarie e l'ampiezza del loro intervento, l'attenzione verso la comunicazione pubblica di una materia estremamente segreta quale il diritto penale, le contraddizioni tra la segretezza e la ricerca del consenso; le frizioni e le anomalie, in altre parole, di un sistema politico e giudiziario in transizione.

Questo lavoro è stato sostenuto dai consigli e dagli incoraggiamenti dei miei due tutor, la Prof.ssa Brigitte Mazohl e il Prof. Marco Bellabarba, che desidero ringraziare di cuore per la disponibilità con cui mi hanno seguita, passo dopo passo. Sono molto riconoscente al Prof. Claudio Povolo, con il quale, anni fa, discussi il progetto di ricerca. Presso la Leopold-Franzens-Universität ho avuto la fortuna di lavorare in un ambiente accogliente e familiare, dove sono stata aiutata in molti modi, tutti preziosi per la realizzazione di questa tesi: ai colleghi di Innsbruck va la mia gratitudine per il proficuo scambio di pareri, suggerimenti ed osservazioni, e per il tempo che mi hanno dedicato supportando i miei faticosi progressi con il tedesco. Ringrazio anche i borsisti ed i professori del dottorato internazionale «Comunicazione politica dall'antichità al XX secolo», che hanno saputo ascoltare, commentare, incoraggiare il progredire della ricerca con spunti di riflessione sempre nuovi. Negli istituti presso cui ho lavorato in questi anni (anzitutto l'Archivio di Stato di Milano e la Biblioteca Comunale di Trento, diventata ormai una specie di “seconda casa”) sono stata accolta con gentilezza e competenza.

Un grazie speciale a Mirko, il mio primo, paziente lettore.